



CORTE DI APPELLO DI SALERNO

UFFICIO ESTRADIZIONE
Tel. e fax 0895645328

20/2019 MANDATO ARRESTO INTERNAZIONALE
6/2019 sentenze

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIREZIONE AFFARI PENALI
UFFICIO II
ROMA

Fax 06 68 89 75 28 -

E-Mail - ufficio2.dgpenale.dag@giustizia.it

EP 856 (2019) GF - SN

AL MINISTERO DELL'INTERNO
UNITA' NAZIONALE EUROPOL
S.I.R.E.N.E. III DIVISIONE
ROMA

- mail : soi@dcpc.interno.it

ALLA PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI SALERNO
FAX 089231711

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI
PAGANI

Oggetto : DZERVANOVKYY VLADISLAV nato Odessa il 13/1/1973 - detenuto
arresti domiciliari via Tramontano 28- revoca misura cautelare-

Si trasmette per l'esecuzione e per quanto di competenza, l'allegata sentenza emessa
in data 29/7/2019 nei confronti del nominata in oggetto.

Assistente giudiziario
Emme Ambrosio

Scrit. n. 6/19

N. 2/19 Mandato overto internazionale

Addi 29/7/19 depositata dall'estensore
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Salerno composta dai Magistrati:

- Dott. Diego Cavaliero Presidente rel.
- Dott. Silvana Clementie Consigliere
- Dott. Giuliano Rulli Consigliere

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 21.6.2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale, sopra emarginato, nei confronti di:

DZERVANOVKYY Vladislav n. Odessa (Ucraina) il 13.1.1973,, detenuto in regime degli arresti domiciliari, presente; rappr. e difeso dall'avv.to Vincenzo Domenico Ferraro di Fiducia, presente;

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall'art. 640 c.p., perché profittando di in antecedente rapporto di conoscenza con Smenyuk V., con artifici e raggiri consistiti nella costituzione di un'attività commerciale in società ovvero in un non meglio precisato affare, prendeva in prestito dalla vittima in una prima tranche la somma di \$ 100.000.00 dollari U.s.a, e, successivamente, la somma di \$ 310.000.000 dollari U.s.a. Tale somma verrà spesa dallo DZERVANOVKYY per propri scopi personali, rifiutando la restituzione alla vittima di tale somma di danaro. Fatti commessi

[Handwritten signature]

↓

Addi 29/7/19
Depositata in Cancelleria. IL CANCELLIERE <i>[Signature]</i>
Avviso ex art. 128/548 c.p.p.
Notificato addi _____

Ricorso per Cassazione proposto addi _____

Sentenza passata in cosa giudicata addi _____

IL CANCELLIERE
ESECUZIONE
Addi _____
Fatto estratto esecutivo alla _____

Addi _____
Redatta scheda _____

art. _____

camplane penale. _____
IL CANCELLIERE

in Odessa fra il giugno del 2005 e successivamente nell'anno 2008.

In conseguenza della realizzazione di tale condotta veniva emesso nei confronti del predetto mandato di arresto internazionale n. 522/ 19827 / 16 K emesso in data 25.10.2016 dal Prymorsky District Court of Odessa (Ucraina): Si evidenziava nella nota trasmessa dal Ministero dell'Interno in data 15.3.2019 che nel caso di specie non sembrava sussistere il requisito della c.d. doppia incriminazione, non essendo tale fatto previsto come reato dalla legge italiana (art. 13 comma 2° c.p.) potendo tale circostanza inficiare l'eventuale successiva procedura estradizionale.

In data 15 marzo 2019 veniva redatto, dal Commissariato P.S di Cava de' Tirreni, verbale di arresto provvisorio eseguito ai sensi degli artt. 715 e 716 c.p.p, in virtù del mandato di arresto summenzionato in ordine al reato di truffa, previsto e punito dall'art. 190 part. 4 del c.p. Ucraino, per il quale è prevista la pena massima di anni 12 di reclusione.

Nello specifico per ciò che concerne le modalità dell'arresto, il DZERVANOVKYY Vladislav veniva rintracciato in nottata presso l'Albergo Holiday Inn, in cava de' Tirreni, alla via Riccardo Romano, ove aveva preso alloggio con il passaporto a nome NTZERVANOVKI Vlantislav, nato ad Odessa il 3.1.1973. A seguito di fotosegnalamento, si confermava trattarsi di DZERVANOVKYY Vladislav ricercato in campo internazionale per essere sottoposto ad arresto provvisorio.

In data 16.3.2019, a seguito della relativa udienza di convalida, si procedeva alla convalida dell'arresto con conseguente emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ai sensi dell'art. 716 c. 3 c.p.p. dal Consigliere delegato dal sig. Presidente della Corte di Appello di Salerno, con contestuale comunicazione al sig. Ministro della Giustizia al sig. Procuratore della Repubblica in sede ed all'autorità di P.G. che aveva eseguito l'arresto.

Veniva altresì in tale contesto effettuata richiesta al Ministro della Giustizia, dell'acquisizione, sia in lingua originale che nella lingua italiana, di copia dei provvedimenti su cui si fonda il mandato di arresto internazionale, oltre che copia dello stesso mandato.

In data 19.3.2019 (ai sensi dell'art. 716 comma 1 c.p.p.) perveniva la richiesta del Ministero della Giustizia italiano avente ad oggetto il mantenimento della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 716 comma 4° c.p.p.

2

In data 12.4.2019 al Ministero della Giustizia perveniva la domanda di estradizione redatta in data 4.4.2019 delle autorità ucraine e che tale documentazione non era tradotta in lingua italiana, tanto che nella nota di trasmissione del 12.4.2019 il Ministero della Giustizia faceva riserva di trasmettere al sig. Procuratore Generale della Repubblica di Salerno ai sensi dell'art. 703 c.p.p., la domanda di estradizione con allegata documentazione e relativa traduzione in lingua italiana.

In data 26 4 2019 la Corte di Appello di Salerno si richiama del difensore di fiducia dello DZERVANOVKYY sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, in Pagani, stante la sopravvenuta stipula di un contratto di locazione intercorso fra il sig. Villani Ivo (locatore) e da Vozova Maria (moglie dello DZERVANOVKYY). Invero la Corte, con il summenzionato provvedimento, riteneva che la misura degli arresti domiciliari fosse idonea a salvaguardare il pericolo di fuga.

In data 9.5.2019 perviene al P.G. presso la Corte di Appello di Salerno la traduzione in lingua italiana della richiesta di estradizione del 4.4.2019 dalla quale si evince che in data 12.10.2011 lo Dzervanoskyy ha lasciato il territorio ucraino, da qui la richiesta del predetto nell'elenco dei ricercati. In data 25.10.2016 il tribunale Distrettuale di Prymorskyi di Odessa disponeva la detenzione in custodia, evidenziandosi al contempo che il termine prescrizionale in ordine al delitto in contestazione non era ancora scaduto.

In considerazione di quanto sopra, si chiedeva, in base alle disposizioni della convenzione europea di estradizione dl 1957, l'extradizione del cittadino ucraino Vladyslav Eduoardovych Dzervanosvskyi, relativamente al procedimento penale sopra specificato. Nell'allegata richiesta di estradizione si sottolineava come in data del 12.10.2011 lo Dzervanosvskyi era stato accusato ai sensi del comma 4 dell'art. 190 del c.p. ucraino, e che lo stesso giorno era stato inserito nella lista dei ricercati.

Con la sentenza del Tribunale Distrettuale di Prymorsky della città di Odessa in data 25.10.2016 era stata decisa in contumacia una misura preventiva nella forma della detenzione cautelare.



In data 20.5.2019 risulta depositata la requisitoria del P.G. con la quale si chiedeva ai sensi dell'art. 703 comma 4 e 710 c.p.p., nonché in rispetto delle convenzioni europee di estradizione ed in materia di assistenza giudiziaria del 13.12.1957 e del 20.4.1959 che sia accolta la domanda emarginata di estradizione del cittadino ucraino Dzervanosky Vladyslav nell'attuale stato di custodia cautelare perché risponda del reato di cui all'art. 190 part. 4 codice penale ucraino per il quale è prevista la pena sino a 12 anni di reclusione, fattispecie questa equivalente a quella di truffa aggravata continuata di cui agli artt. 81 cpv. 640, 61 n. 7 c.p. vigente in Italia.

In data 21.6.2019 veniva celebrata l'udienza innanzi alla Corte di Appello.

Orbene ritiene la Corte di emettere ex art. 705 c.p.p. ed art. 10 l. 300/63 sentenza contraria all'extradizione essendo il reato di truffa, commesso dall'estradando, in data 7.6.2005 (data in cui ha ricevuto la prima tranche della somma di \$ 100.000.000) e 12.11.2008, (data della ricezione della seconda tranche della somma di \$ 310.000.000 di dollari U.s.a.) estinto per prescrizione, maturata, secondo il codice penale italiano, al massimo il 12.5.2016, quindi ben oltre il 4.4.2019, data della richiesta di estradizione avanzata al Ministero della Giustizia. Invero, dalla data del commesso reato la decorrenza del decorso del termine prescrizione è al massimo di anni 6 + 1/4 dal 12. 11. 2008, essendo l'estradando incensurato, in Italia ed in Ucraina (come emerge in riferimento all'Ucraina) dalla richiesta di estradizione.

Vi è altresì da aggiungere che lo Dzervanosky Vladislav è altresì cittadino greco, tanto che il passaporto oggetto di sequestro al momento dell'arresto altro non è che la translitterazione in lingua ucraina delle generalità corrette dell'estradando. In tal senso, per completezza di esposizione, non può non evidenziarsi che dalla memoria depositata dall'avv.to Ferraro, quale difensore di fiducia dell'estradando, emerge che per gli stessi fatti oggetto del presente procedimento lo stesso fu tratto in arresto in virtù del medesimo mandato di arresto internazionale, in Grecia, ove, risultata la nazionalità greca del predetto, la Corte di Appello di Salonicco decideva di rigettare la richiesta di estradizione sussistendo un divieto per la legge greca di consegnare un proprio cittadino allo stato ucraino. Tale circostanza trova riscontro nella documentazione allegata (sia in lingua greca che italiana) avente ad oggetto la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salonicco in data 18 ottobre 2017.

4



P. Q. M.

Letto l'art. 705 c.p.p.

In applicazione altresì dell'art. 10 l. 300/63, emette sentenza contraria all'extradizione di Dzwervanovky Vladislav essendo il reato di truffa (commesso dall'estradando il 7.6.05 ed il 12.11.2008) estinto per prescrizione maturata, stante alle disposizioni del c.p. italiano, al massimo in data 12.5.2016:

letto l'art. 704 c.p.p.,

Revoca la misura degli arresti domiciliari in corso di esecuzione nei confronti dell'estradando, del quale ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Dispone la restituzione del passaporto e del telefono cellulare in sequestro.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Ministro della Giustizia per quanto di sua competenza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Salerno, il 26.7.2019

Il Presidente est.
dr. Diego Cavaliero

V^a Depositato in cancelleria
Salerno, li 25/7/19
L'Assistente Giudiziario